



Faq del 17 marzo 2022

A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (cd. decreto Frodi), quante e quali cessioni possono essere effettuate da parte di coloro che antecedentemente all'entrata in vigore del citato decreto (26 febbraio 2022) hanno già comunicato all'Agenzia l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito?

L'articolo 1, comma 2, del decreto Frodi ha modificato gli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, reintroducendo il divieto di cessione ulteriore alla prima con riferimento al *Superbonus*, ai *Bonus* diversi dal *Superbonus* e ai *Bonus* anti-COVID (che era stato previsto dall'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – cd. decreto *Sostegni-ter* – poi abrogato dal medesimo decreto Frodi), prevedendo, inoltre, la possibilità – a partire dal 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Frodi) – di effettuare due ulteriori cessioni a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (di seguito soggetti “qualificati”).

Continuano invece a trovare applicazione, non essendo stati modificati dal decreto Frodi, il comma 2 del citato articolo 28, che detta la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022, e il successivo comma 3, che prevede la nullità dei contratti eventualmente stipulati in violazione del divieto delle cessioni plurime.

Al fine di tutelare l'affidamento dei contribuenti e di evitare disparità di trattamento tra gli stessi, alla luce del combinato disposto delle norme sopra menzionate, si ritiene possibile esercitare le opzioni secondo le modalità di seguito rappresentate:

| Evento | Tipo | Ulteriori cessioni |
|--------------------------------|--|--|
| Prima cessione o sconto | Prima cessione o sconto comunicati all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022 | Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (<i>jolly</i>) e poi due volte a soggetti “qualificati” |
| | Prima cessione comunicata all'Agenzia dal 17 febbraio 2022 | Il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati” |



| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| | Sconto comunicato all'Agenzia dal 17 febbraio 2022 | Il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati” |
| Evento | Tipo | Ulteriori cessioni |
| Cessioni successive alla prima | Cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022 | Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (<i>jolly</i>) e poi due volte a soggetti “qualificati” |
| | Cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022 e cessione <i>jolly</i> comunicata all'Agenzia dal 17 febbraio | Il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati” |